

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>





Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



STATUTI

DEI

NOBILISSIMI ORDINI EQUESTRI

DELLA

PRINCIPESCA CASA GONZAGA

RIFORMATI DA S. A. S. IL PRINCIPE GRAN MAESTRO

FRANCESCO-ANTONIO GONZAGA DI MANTOVA-VESCOVATO

MILANO

TIPOGRAFIA DITTA WILMANT

1871.




STATUTI
DEI
NOBILISSIMI ORDINI EQUESTRI
DELLA
PRINCIPESCA CASA GONZAGA

STATUTI
DEI
NOBILISSIMI ORDINI EQUESTRI
DELLA
PRINCIPESCA CASA GONZAGA

RIFORMATI DA S. A. S. IL PRINCIPE GRAN MAESTRO

FRANCESCO-ANTONIO GONZAGA DI MANTOVA-VESCOVATO




MILANO
TIPOGRAFIA DITTA WILMANT
1871.



ORDINE EQUESTRE DEL REDENTORE
DELLA PRINCIPESCA FAMIGLIA GONZAGA



LIT. LEBRUN-BOLDETTI, MILANO, VIA CERVA, 8.



Noi Francesco-Antonio Principe di Gonzaga, Marchese di Mantova, Principe del Sacro Romano Impero, Condomino della Signoria di Vescovato, Nobile e Patrizio di Venezia, ecc. ecc.

Considerando quanto nobile, onorata e venerata sia stata mai sempre l'Istituzione dell'Ordine del Redentore fatta nel 1608 dal nostro avo Vincenzo, Sovrano XII e Duca IV di Mantova, in attestato di grandissima soddisfazione e per eternare la memoria del matrimonio contratto dal proprio figlio e successore Francesco con Maria della Casa di Savoia, figlia del Duca Carlo Emmanuele II.

Considerando come l'Ordine del Redentore fondato dal predetto nostro Avo per sè e legittimi discendenti tutti nella famiglia Gonzaga abbia continuato fino all'epoca deplorabile della immeritata rovina della nostra dinastia e più tardi ancora a fiorire sul petto dei più illustri Signori d'Italia e di un gran numero di altri Principi, Ministri, Cardinali, Arcivescovi, Generali, Deputati, Letterati ed Artisti di ogni Stato d'Europa, i quali diedero così un ampio attestato del loro attaccamento a questo antico e nobilissimo Ordine.

Considerando come sia un sacro dovere dei posterì di tener vive le istituzioni che hanno per oggetto la beneficenza e l'amore alla virtù, e di ritorglierle all'uopo dall'oblio e dal pericolo in cui le disgrazie dei tempi le abbiano gettate o fossero per gettarle, e volendo mantenere presente la memoria del parentado che lega la nostra Famiglia alla benemerita Real Casa di Savoia, alla quale deve l'Italia la sua rigenerazione.

Quale legittimo discendente dalla già Real Casa dei Duchi di Mantova, come più anziano in linea retta ed erede delle prerogative della nostra princi-

pesca Famiglia e con spontanea e piena adesione anche dei nostri Congiunti oggidì viventi, Noi dichiariamo col presente decreto richiamato in piena vita e rimesso in vigore, il nobilissimo famigliare nostro Ordine del Redentore, del quale Noi a termini dell'originario Statuto (Art. II) Ci dichiariamo Gran Maestro.

Onde ridare però a questo onorevolissimo Ordine di nostra Famiglia quell'estensione e splendore che già possedeva, con un debito riguardo ai tempi che corrono, e perchè i suoi effetti tornino maggiormente graditi a quanti più è possibile, il Gran Maestro dell'Ordine del Redentore in testimonianza dei suoi sentimenti di venerazione verso Cristo, divino Maestro e Beneficatore insuperabile della umanità, si prefige con esso essenzialmente due scopi, la Beneficenza cioè e l'Istruzione a favore dei più bisognosi, per modo che questa Istituzione abbia a formare un'associazione di beneficenza.

Al raggiungimento pertanto di questi scopi lo Statuto primitivo viene, come segue, riformato, e prescritto insieme agli Insigniti dell'Ordine del Redentore quanto appresso.



STATUTO

ART. 1.

L'istituzione del nobilissimo Ordine del Redentore viene ristabilita colla vista dell'accrescimento della pietà degli Insigniti verso Cristo e verso l'umanità. Essi devono dunque proporsi il bene dei loro simili e procurare loro il maggior possibile ajuto.

ART. 2.

Il diritto della nomina a membri dell'Ordine del Redentore appartiene esclusivamente a Noi, come Gran Maestro dell'Ordine, ed ai nostri discendenti e successori legittimi nella famiglia Gonzaga, Capi dell'Ordine, che saranno. Si considerano quindi nulle le nomine, che non rivestano tutti i caratteri della genuina provenienza e non sieno contrassegnate dalla nostra firma e dal nostro suggello di Famiglia.

ART. 3.

Per effetto del precedente Articolo nessuno potrà sotto verun pretesto, ancorchè avesse esercitato spontaneamente quelle beneficenze e compiuti, quegli obblighi che dal presente Statuto vengono prescritti, ritenere di formar parte come membro in modo qualsiasi del riformato Ordine del Redentore, perocchè tale qualifica richiede espressamente il possesso del relativo Brevetto da parte

del nuovo Gran Maestro; epperò chi intendesse aver titoli di appartenere a questo nobilissimo Ordine dovrà indirizzare Istanza al Gran Maestro per ottenerne il Brevetto, dalla data del quale soltanto sarà ammesso a tutte le prerogative ed agli atti di beneficenza come membro del detto Ordine riformato. Da allora in poi comincerà egualmente il suo nome a far parte e ad essere tenuto evidente negli elenchi ufficiali a stampa del medesimo.

ART. 4.

Le Lettere patenti e Brevetti dell' Ordine portanti lo stemma di nostra Famiglia saranno firmati da Noi come Capo e Gran Maestro dell' Ordine e dopo di Noi dai nostri successori, Capi dell' Ordine, e saranno controfirmati, visti e numerati dietro le matricole dal nostro Cancelliere e dal nostro Segretario Particolare e munite del suggello di nostra Famiglia.

ART. 5.

Questo Ordine sarà composto di Membri d'ogni ceto senza riguardo, purchè di religione cristiana e di condotta irreprensibile, dei quali Noi saremo in ogni tempo il Gran Maestro e dopo di Noi i più prossimi della nostra principesca famiglia di Gonzaga, all'estinguersi della quale passerà nel Capitolo dell'Ordine del Redentore il diritto alla elezione del Gran Maestro che preferibilmente dovrà scegliersi fra i membri della Real Casa di Savoia.

ART. 6.

Tutti gli Insigniti dell' Ordine del Redentore promettono colla loro entrata nel medesimo di portar amore al Gran Maestro, di corrispondere alle sue mire e di onorare l' Ordine cui appartengono.

ART. 7.

Gli Insigniti di quest' Ordine resteranno tali per tutto il tempo della loro vita fino a che atti eventualmente riprovevoli e disonoranti non determinassero il Gran Maestro, col voto unanime del Capitolo, a cancellarli dall' Ordine.

ART. 8.

Ottenendo l' ammissione nell' Ordine promettono gli Insigniti di difendere nelle giuste circostanze l' onore specialmente dei poveri, delle donne, delle vedove e degli orfani, e in qualsiasi occasione si sforzeranno con un contegno nobile e dignitoso di mostrarsi degni figli del Gran Redentore.

ART. 9.

Sollevandosi delle controversie fra gli Insigniti, dovranno quelli che si trovano più vicini fare tutti gli sforzi possibili per riconciliarli.

ART. 10.

Cadaun Insignito instruirà i proprj eredi sull' obbligo in caso di sua morte di farne l' annuncio al Capitolo e di spedire a quest' ultimo entro il termine di 3 mesi l' Ordine di cui era fregiato, onde evitarne ogni abuso.

ART. 11.

Del pari alla morte di uno degli Insigniti, gli altri del luogo, ove accade la disgrazia, si daranno premura di concertarsi fra loro perchè uno di essi riferisca il caso con data precisa al Capitolo.

ART. 12.

Il Capitolo dell' Ordine si comporrà di 6 Membri. Questi porteranno titolo di Gran Dignitarj dell' Ordine del Redentore e Consiglieri del Capitolo, e saranno scelti dal Gran Maestro fra gli Insigniti Gran-Croci e Gran Commendatori dell' Ordine del Redentore. Il Gran Cancelliere e il nostro Segretario Particolare faranno parte di esso Capitolo.

*

ART. 13.

Saranno attaccati al Gran Capitolo due o più funzionarii per il più sollecito disimpegno degli affari dell'Ordine. Al Gran Cancelliere è affidato l'incarico dell' adempimento di tutte le relative pratiche.

ART. 14.

I gradi e il numero degli Insigniti dell' Ordine del Redentore sono determinati come segue:

Classe	I Gran Croci in numero di	50
»	II Gran Commendatori in numero di	150
»	III Commendatori in numero	300
»	IV Cavalieri in numero illimitato.	

ART. 15.

Il Gran Maestro nomina il Capitolo, nomina il Cancelliere, il Segretario intimo e particolare, e nomina tutte le altre cariche e gradi dell' Ordine.

ART. 16.

Gli atti del supremo Gran Maestro non sono sindacabili.

ART. 17.

Tutti gli Insigniti dell'Ordine del Redentore ad eccezione dei Principi-Sovrani e dei Membri di Famiglie Sovrane, devono fare un omaggio pecuniario per sopprimere alle spese e per formare il fondo di cassa allo scopo di beneficenza, secondo i loro mezzi. Gli Insigniti, che dessero per questi scopi delle somme rilevanti e si distinguessero, saranno decorati del nostro familiare Ordine del Merito.

Art. 18.

Ai Principi-Sovrani, ed ai Membri di Famiglie Sovrane, che per dare una testimonianza della loro venerazione verso Gesù Redentore ed onorare così anche la memoria dell' antica nostra Famiglia imparentata già a tutte le Case Sovrane d' Europa, amassero fregiarsi dell' Ordine del Redentore viene raccomandato a cadauno, secondo il proprio potere e la propria qualità, di esercitare un atto di speciale beneficenza in onore di Cristo a favore di alcuna o di alcune delle decadute famiglie benemerite negli Stati loro od in esteri Stati, le quali per trovarsi in critiche circostanze e dolorose non possono per il decoro del nome o per debiti riguardi alla propria condizione procurarsi in diverso modo gli ajuti onde abbisognano per alleviare lo stato loro di avvilito e di dolore. A questi Eccelsi Benefattori della umanità si degni Gesù Gran Redentore di impetrare dal Sommo Padre quelle grazie delle quali sentono pur essi il bisogno.

ART. 19.

Eguale a Principi non regnanti ed agli altri alti e facoltosi Personaggi insigniti dell' Ordine del Redentore è messo a cuore il compimento di una beneficenza in vantaggio di disgraziate famiglie abbisognose, in quella misura e per quel tempo che dalle prevalenti circostanze sarà loro meglio suggerito; le quali opere pie torneranno senza dubbio grandemente accette e care a Cristo. Il Gran Maestro dell' Ordine del Redentore attende di esser messo a perfetta cognizione delle praticate opere di beneficenza.

ART. 20.

Gli Insigniti dell' Ordine del Redentore che fossero uomini di scienze e lettere assumono il dovere di comporre entro cadaun periodo di anni 10, decorribili dall' anno del conferimento dell' Ordine, un libretto d' istruzione popolare in quel ramo del sapere che loro torni più gradito. La mira del Gran Maestro in tal proposito non è già la pubblicazione di un libro utile qualsiasi, ma più specialmente quella di aver a riscontrare nella trattazione del soggetto prescelto.

dall' Insignito quel più facile e semplice metodo di esposizione e quella maggiormente possibile chiarezza di idee, spiegazioni, rappresentazioni a disegno, figure e simili, che sono indispensabili o possano mai riescire più desiderate e gradite ad una intelligenza di breve portata e ad un novello apprendista specialmente in quelle parti del sapere, che come in fatto di geografia, astronomia, fisica, meccanica e simili richiedono altrimenti sforzo di concepimento ed il concorso dei poteri della immaginazione.

Di tali operette è fatto obbligo all' Insignito di spedire un manoscritto alla Cancelleria del Gran Maestro dell'Ordine del Redentore colla dichiarazione se l'Autore intenda e desideri di metterle a stampa a proprie spese o lasci disporre al Gran Maestro e al Gran Capitolo.

ART. 21.

L' Insignito dell'Ordine del Redentore, che non appartenga al numero degli uomini di scienze e lettere, dovrà compiere invece ogni anno un atto di beneficenza in danaro effettivo a favore di una povera famiglia o di uno o più individui del Comune nel quale egli tiene la propria residenza, scegliendo però famiglie od individui da lui coscienziosamente ritenuti per i più bisognosi e per meritevoli insieme. Codesto beneficio si devolverà esclusivamente a sollievo dei già prescelti poveri per tutto il tempo che il beneficatore resta insignito dell'Ordine del Redentore e fino alla morte dei beneficiati od all'epoca eventuale in cui questi ultimi avessero di tanto migliorata la loro anteriore condizione da essersi di già assicurato un eguale o maggiore annuo provento, o diversamente anche fino a che i beneficiati se ne fossero resi immeritevoli per vizj o male azioni.

Al verificarsi di alcuno di questi casi l' Insignito dell'Ordine del Redentore devolverà la sua beneficenza a vantaggio di altra famiglia od individui in sostituzione di quelli.

La beneficenza da costituirsi è illimitata nel suo importo, epperò non dovrà la medesima essere inferiore alla somma annua complessiva di Lire 30.

L'annua somma di beneficenza sarà consegnata dall' Insignito all' Autorità municipale del luogo ove risiedono i beneficiandi per essere a questi distribuita alle regolari scadenze da esso lui preventivamente determinate ed

invariabili e dalla medesima Autorità rileverassi una Dichiarazione di consegna che l'Insignito trasmetterà senza indugio alla Cancelleria del Gran Maestro dell'Ordine del Redentore unitamente ad un breve rapporto intorno alla praticata beneficenza, nome, abitazione e condizioni dei beneficiati, non che alle modificazioni che per avventura si fossero verificate.

ART. 22.

Al Capitolo dell'Ordine del Redentore, che si radunerà dietro invito del Gran Maestro, saranno date in esame le relazioni pervenute alla Gran Cancelleria in esecuzione degli obblighi assunti dai varj Insigniti, e dovrà il medesimo estendere una particolareggiata relazione sopra ogni atto di beneficenza e d'istruzione, ed indirizzarla e sottoporla al giudizio del Gran Maestro dell'Ordine del Redentore per quanto il Gran Maestro reputerà conveniente di farsi.

ART. 23.

Quegli Insigniti che maggiormente si distingueranno nella Beneficenza, nella Istruzione godranno di un merito speciale presso il Gran Maestro dell'Ordine, e potranno, ove il Gran Maestro lo giudichi conveniente, essere promossi ad una Classe più elevata nell'Ordine del Redentore od essere decorati di altro Ordine appartenente alla Casa del Gran Maestro.

Dato dalla nostra Cancelleria in Milano

Il giorno di S. Luigi Gonzaga, 1871.

FRANCESCO ANTONIO m. p.



ORDINE EQUESTRE DEL MERITO
DELLA PRINCIPESCA FAMIGLIA GONZAGA



LIT. LEBRUN-BOLDETTI, MILANO, VIA CERVA, 8.

Noi Francesco-Antonio, Principe di Gonzaga, Marchese di Mantova, Principe del Sacro Romano Impero, Condomino della Signoria di Vescovato, Nobile e Patrizio di Venezia, ecc.

Considerando come il nostro Avo S. A. S. il Principe Luigi Gonzaga, Duca di Nevers, ecc. in occasione della nascita del figlio Carlo, Principe ereditario, istituì li 6 maggio 1580 l'Ordine del Merito o del Cordone Giallo collo scopo di ricompensa a tutti coloro che avessero dato prova di fedeltà e di devozione verso la sua persona.

Considerando come in data 13 marzo 1599 Carlo I, Duca di Nevers ecc. rinnovasse quest'Ordine in occasione del suo matrimonio colla Principessa Caterina di Lorena e gli desse poi nuovi Statuti alli 22 ottobre 1609 coi quali lo destinava a ricompensa dei servigi resi alla Casa Gonzaga.

Considerando come Carlo III, Duca di Nevers, Duca di Mantova e di Monferrato, ecc. ecc. in data 7 novembre 1649 in occasione del suo matrimonio coll'Arciduchessa Isabella-Clara d'Austria confermasse l'Ordine del Merito, lo riunisse al Gran Magistero del nobilissimo Ordine del Redentore e decretasse che la nomina dei Cavalieri avesse a dipendere dal Gran Maestro e poscia dai capi della Casa Gonzaga, che fossero dopo di lui.

Considerando come sia un prezioso dovere dei posterì di togliere dall'oblio e di tener vive le istituzioni equestri destinate a premiare la virtù e i buoni servigi diretti a rendere più facile l'uso della beneficenza, e come l'Ordine del Merito riunito a quello del nobilissimo Ordine del Redentore possa viemme-

glio e soprattutto contribuire a rimeritare coloro, che per effetto del rinnovato Statuto di quest'ultimo impiegheranno i loro sforzi per l'onore del detto nobilissimo Ordine e per la prosperità della beneficenza e dell'istruzione annessevi in vantaggio delle classi più bisognose della società nei varj Stati.

Quale legittimo discendente della già [Real Casa dei Duchi di Mantova, come più anziano in linea retta ed erede delle prerogative della nostra principesca Famiglia, con spontanea e piena adesione anche dei nostri Congiunti oggidì viventi, Noi dichiariamo col presente decreto, richiamato a piena vita e rimesso in vigore il nostro antichissimo Ordine famigliare del Merito, del quale, a' termini dello Statuto, Ci dichiariamo Gran Maestro, e come tale, avuto riguardo ai tempi che corrono, ne riformiamo lo Statuto restringendolo agli articoli che seguono.



STATUTO

ART. 1.

L'antichissimo Ordine del Merito o del Cordone Giallo di conformità alle disposizioni emanate dal nostro Avo Carlo III di Gonzaga Cleves, Duca di Mantova e di Monferrato, Duca di Nevers, di Rethel, di Mayenne d'Umine e d'Esquillon, Principe Sovrano d'Arches et Charleville, ecc. ecc., resterà unito al Gran Magistero del nobilissimo Ordine del Redentore.

ART. 2.

Il diritto della nomina a membri dell'Ordine del Merito appartiene esclusivamente a Noi come Gran Maestro dell'Ordine ed ai nostri discendenti e successori legittimi nella famiglia Gonzaga, Capi dell'Ordine che saranno. Si considerano quindi nulle le nomine che non rivestono tutti i caratteri della genuina provenienza e non siano contrassegnate dalla nostra firma e dal nostro suggello di Famiglia.

ART. 3.

Per effetto del precedente Articolo nessuno potrà sotto verun pretesto ritenere di far parte come Membro di questo da Noi riformato Ordine prima di avere ottenuto a tal uopo il relativo Brevetto da parte del nuovo Gran Maestro

dell'Ordine del Merito, dalla data della qual novella nomina apparirà l'Insignito negli elenchi ufficiali dell'Ordine riformato.

ART. 4.

I Brevetti di nomina nell'Ordine porteranno lo stemma di nostra Famiglia, saranno firmati da Noi come Capo e Gran Maestro dell'Ordine del Merito e dopo di Noi dai nostri discendenti e successori, Capi dell'Ordine, saranno controfirmati, visti e numerati, dietro le matricole, dal Cancelliere e dal nostro Segretario Particolare, non che muniti del nostro suggello di famiglia.

ART. 5.

Quest'Ordine è destinato più specialmente quale ricompensa e distinzione a tutti coloro che, insigniti del nobilissimo Ordine del Redentore, impiegheranno meglio i loro sforzi per l'onore e per il vantaggio del medesimo contribuendo in modo particolare e speciale, con offerte generose, al suo mantenimento ed incremento ed all'aumento del fondo di esso Ordine destinato secondo la mente del Gran Maestro agli scopi di pubblica beneficenza.

ART. 6.

In conformità di ciò valgono per l'Ordine del Merito tutti gli Articoli propri del riformato Ordine del Redentore che gli si addicono (art. 1, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 23 e 24).

ART. 7.

Possono aspirare ad essere fregiati dell'antichissimo Ordine del Merito o del Cordone Giallo anche tutti coloro che votassero dei rilevanti sussidj per il mantenimento del nobilissimo Ordine del Redentore e per il fondo destinato agli scopi di beneficenza, senza essere insigniti del detto Ordine del Redentore, purchè possedano le qualità richieste dallo Statuto di quest'ultimo, e soprattutto dall'articolo N. 5.

ART. 8.

Il Capitolo dell'Ordine del Merito è rappresentato dagli stessi membri componenti il Capitolo del nobilissimo Ordine del Redentore, i quali porteranno titolo insieme di Gran Dignitari dell'Ordine del Merito e Consiglieri del Capitolo. Il Cancelliere e il nostro Segretario Particolare faranno parte di questo Capitolo.

ART. 9.


I gradi e il numero degli Insigniti dell'Ordine del Merito sono determinati come segue:

Classe I. Gran Croci	} in numero illimitato.
» II. Gran Commendatori	
» III. Commendatori	
» IV. Cavalieri	

Dato dalla nostra Cancelleria in Milano,

Il giorno di S. Luigi Gonzaga, 1871.

FRANCESCO ANTONIO m. p.



560,618



